Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2026, n. 2-3308
Legge regionale n. 63/2023. Legge regionale n. 1/2019, articolo 108, comma 2. Linee guida sulle qualifiche professionali in agricoltura e sulle procedure per il riconoscimento. Revoca della D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 e della D.G.R. n. 41-8194 del 20 dicembre 2018.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **201** Adunanza 23 NOVEMBRE 2026

Il giorno 23 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 2-3308/2026/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 63/2023. Legge regionale n. 1/2019, articolo 108, comma 2. Linee guida sulle qualifiche professionali in agricoltura e sulle procedure per il riconoscimento. Revoca della D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 e della D.G.R. n. 41-8194 del 20 dicembre 2018.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:
il decreto legislativo n. 99/2004, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, detta disposizioni, tra l'altro, in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura;
la deliberazione della Giunta regionale n. 107-1659 del 28 novembre 2005, aggiornata dalla DGR n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, ha approvato le linee guida regionali per l'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura e per l'applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria, al fine di fornire indicazioni sul tema, organiche e coordinate, adottando anche le necessarie disposizioni procedurali;
la deliberazione della Giunte regionale n. 41-8194 del 20 dicembre 2018, a modifica della DGR n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, ha istituito Commissione regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale, approvando le disposizioni per il suo funzionamento;
la legge regionale n. 1/2019, all'articolo 108, comma 2, ha confermato in capo ai Comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura.

Richiamato che la DGR n. 14-6988 del 5 giugno 2023 ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 63/1995 e del decreto del "Ministero dell'Agricoltura, sicurezza alimentare e foreste" del 23 dicembre 2022, la disposizioni organizzative del "Corso di formazione per giovani agricoltori e

nuovi agricoltori di 150 ore", disciplinanti le modalità di svolgimento del suddetto corso di formazione, gli argomenti dello stesso, i soggetti interessati e le disposizioni inerenti all'esame finale.
Richiamato, inoltre, che la legge regionale n. 32/2023, di abrogazione, tra l'altro della suddetta legge regionale n. 63/1995, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all'occupazione e all'inclusione sociale e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione Servizi di Sviluppo agricolo", ha ravvisato la necessità di aggiornare le sopra citate linee guida per l'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura, al fine di:
- adeguarle alle novità normative introdotte nell'ultimo decennio, a livello europeo, nazionale e regionale, con particolare riferimento a figure professionali agricole, requisiti formativi degli operatori e giornate lavorative convenzionali;
- stralciare quelle tematiche che, quali la ricomposizione fondiaria, il compendio unico, la determinazione delle giornate lavorative convenzionali, sono state oggetto di specifica disciplina nel corso del decennio;
- rimodulare le disposizioni operative per semplificare ulteriormente le fasi istruttorie in capo ai Comuni competenti, in forma singola o associata,
- introdurre un applicativo informatico che supporti lo svolgimento di tutte le fasi (predisposizione, presentazione, istruttoria e controllo) afferenti alla gestione delle domande di riconoscimento, garantendone l'interoperabilità con l'Anagrafe Agricola del Piemonte di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 1/2019;
- predisporre le condizioni operative per la creazione di una banca dati regionale dei soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, il citato Settore "Attuazione Servizi di Sviluppo agricolo", al fine di tradurre le suddette esigenze, ha provveduto alla redazione di un apposito documento tecnico di sintesi, avente valenza di mera guida esplicativa e di supporto procedurale per gli operatori del settore, avviando contestualmente su di esso un confronto con le Organizzazioni Professionali Agricole, volto a condividerne i contenuti ed a raccogliere contributi utili a garantire l'ottimizzazione dei processi istruttori e gestionali.

Visto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali in merito al presente documento, espresso in data 26/1072026.

Richiamato che:
la deliberazione della Giunte regionale n. 41-8194 del 20 dicembre 2018 ha istituito e disciplinato, a modifica della citata D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, la Commissione regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale in agricoltura;
la D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023 nel dettare disposizioni sulla formazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, ha stabilito, tra l'altro, che la Commissione regionale di esame è nominata con successiva determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, disciplinandone la composizione.

Dato atto che, in esito agli approfondimenti svolti dal citato Settore in sede della sopra rappresentata revisione delle linee guida, è emersa la sovrapposizione di competenze e funzioni tra le due suddette Commissioni, rendendo, pertanto, necessario prevedere che il superamento di tale duplicazione è possibile disponendo la revoca della DGR n. 41-8194 del 20 dicembre 2018.
Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del

decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di approvare, nell'ambito della legge regionale n. 63/2023 e della legge regionale n. 1/2019, articolo 108, comma 2, le linee guida sulle qualifiche professionali in agricoltura e sulle procedure per il riconoscimento, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo:
- la contestuale revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 e n. 41-8194 del 20 dicembre 2018;
- che tali linee guida trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BU della presente deliberazione, fermo restando che i procedimenti avviati precedentemente a tale data si concludono nel rispetto delle linee guida di cui alle suddette deliberazioni.

Ritenuto, inoltre, alla luce dei sopra riportati esiti istruttori, di revocare la DGR n. 41-8194 del 20 dicembre 2018, trovando applicazione, per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale in agricoltura, le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
DELIBERA

- di approvare, nell'ambito della legge regionale n. 63/2023 e della legge regionale n. 1/2019, articolo 108, comma 2, le linee guida sulle qualifiche professionali in agricoltura e sulle procedure per il riconoscimento, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo:
  - la contestuale revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 e n. 41-8194 del 20 dicembre 2018;
  - che tali linee guida trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, fermo restando che i procedimenti avviati precedentemente a tale data si concludono nel rispetto delle linee guida di cui alle suddette deliberazioni;

- di revocare la DGR n. 41-8194 del 20 dicembre 2018, trovando applicazione, per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale in agricoltura, le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3308-2026-All_1-AllegatoA_-_Qualifiche_professionali_agricole.pdf
   Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

LE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA
INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO

SOMMARIO

0. Finalità e ambito di applicazione ……..……3

1. L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2132 del Codice Civile …..……4

2. Le figure professionali in agricoltura: riferimenti normativi …..……..…….5

2.A. L'imprenditore agricolo professionale …….……5

2.a.1. La qualifica di IAP alle persone fisiche ……..8

2.a.2. Imprenditore agricolo professionale in zone svantaggiate ……..8

2.a.3. La qualifica di IAP alle forme giuridiche ……...9

2.B. L'imprenditore agricolo non professionale (non a tempo pieno o part-time) ….12

2.C. Il coltivatore diretto ..……13

3. Benefici portati dalle differenti qualifiche ……15

4 Collegamenti con la normativa urbanistica ..……17

5. Giornate lavorative …… ……..18

5.A. Il concetto di giornate lavorative ……..18

5.B. Il calcolo delle giornate lavorative ……..18

5.C. Le attività connesse ……..……..20

6. Il ruolo dei Comuni ……22

6.A. Accertamento dei requisiti e rilascio della qualifica ……22

6 B. Controlli ……..…….24

7. Il ruolo della Regione Piemonte ……26

8. Il ruolo dell'Inps ……..…….27

9. La capacità professionale in agricoltura ……...28

10. L'anagrafe agricola e il fascicolo aziendale ……29

11. Elenco regionale degli imprenditori agricoli professionali ……30

APPENDICE: Procedura per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ……..…31

1) Istanza ……31

2) Istruttoria per la verifica dei requisiti ……32

A) Requisito della dimensione minima aziendale ……32

B) Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola ……33

b.1) calcolo del parametro tempo per il titolare di impresa agricola individuale e per il socio di società agricola di persone ……..34

b.2) calcolo del parametro tempo per l'amministratore di società agricola di capitali …...34

b.3) calcolo del parametro tempo per il socio amministratore delle società cooperative ..34

b.4) calcolo del parametro tempo in caso di attività extra agricole .....……34

C) Requisito del reddito globale da lavoro ……36

c.1) calcolo del reddito per le persone fisiche ……..……..37

c.2) calcolo del reddito per le forme societarie ……..39

c.3) Casi particolari ..……40

D) Requisito della capacità professionale ……..40

3) Integrazioni istruttorie ……40

4) Conclusione del procedimento ……40

5) Riconoscimento della qualifica IAP in forma provvisoria ……41

6) Comunicazioni ……41

7) Controlli ……..……42

8) Riassunto dell'iter procedurale per il rilascio della qualifica di IAP ……43

0. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Numerose sono le normative di riferimento che si intersecano nell'individuazione e nell'attribuzione di benefici e/o obblighi alle figure che operano nel settore agricolo, derivanti dal codice civile, dalla normativa fiscale, tributaria e pensionistica, dalla normativa urbanistica, nonché, infine, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali legate all'agricoltura.

La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 15-4452 del 22/12/2016 ha, a suo tempo, recepito le diverse normative succedutesi sull'argomento ed approvato la *"Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura ed all'applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria", s*uccessivamente modificata ed integrata *c*on le D.G.R. n. 22-166 del 02/08/2019 e n. 14-3898 del 08/10/2021.

E' necessario inoltre ricordare che ai sensi dell'art. 108, comma 2 della L.r. 22 gennaio 2019 n. 1, si dispone che "*E' confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*".

Per quanto detto si rende ora necessario un ulteriore aggiornamento della succitata "Guida", che tenga conto non solo delle ulteriori piccole integrazioni normative, ma soprattutto delle diverse sentenze ed interpretazioni giurisprudenziali succedutesi negli anni sui vari specifici argomenti relativi a questo tema.

Va inoltre considerato che anche le metodologie procedurali, così come gli strumenti informatici hanno subito, negli ultimi anni, un'evoluzione non di poco conto a supporto delle procedure istruttorie.

Infine la rivalutazione di alcuni parametri applicabili al riconoscimento delle figure professionali in agricoltura sono stati oggetto di un aggiornamento, come, ad esempio, i valori di riferimento per il calcolo delle giornate lavorative convenzionali.

Alla luce di queste premesse, la presente guida "*Le qualifiche professionali in agricoltura – disposizioni per il riconoscimento*", che sostituisce e aggiorna la precedente, ha lo scopo di rimettere ordine e tentare di semplificare, per quanto possibile, il lavoro di quanti sono chiamati ad intervenire per il riconoscimento e l'attribuzione delle qualifiche professionali nel settore agricolo.

1. L'IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 DEL CODICE CIVILE

Secondo l'art 2135 del Codice Civile, come modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 ("*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*") è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche (società di persone, società di capitali, società cooperative).

L'imprenditore agricolo definito dal Codice Civile rappresenta la figura più "semplice" di imprenditore operante in agricoltura.

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile - in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità - il soggetto deve svolgere un'attività produttiva finalizzata alla commercializzazione e non all'autoconsumo.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile non è comunque di per sé sufficiente per l'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative.

Molte di tali agevolazioni sono infatti riservate alle figure professionali descritte nei paragrafi successivi.

2. LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA: RIFERIMENTI NORMATIVI

2.A – L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Il D.lgs. n. 99/2004, modificato da ultimo con Legge n. 108/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale allo scopo di valorizzarne la dimensione professionale.

L'art. 1 del predetto testo normativo definisce l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Ai sensi della nuova formulazione è considerato imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse alle precedenti (in misura non prevalente rispetto alle precedenti in termini di tempo e/o di reddito).

Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Tra le attività agricole rientrano, pertanto, anche l'acquacoltura e la coltivazione di funghi.

Si intendono connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., terzo comma, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (si veda la Circolare n. 44 del 14 maggio 2002 di AdE).

Il D.lgs. n. 228/2001 ha inoltre specificato, all'art. 1, comma 2, che "*si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 terzo comma del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".*

Infine, il decreto legislativo ha ulteriormente precisato che l'imprenditore agricolo:

- debba essere iscritto, salvo casi specifici (vedi capitolo 1), nella sezione speciale del Registro delle imprese, a fini di pubblicità dichiarativa. Secondo l'articolo 2, infatti, "*l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile*";
- possa vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, senza le autorizzazioni prescritte per l'esercizio delle attività commerciali, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nonché i prodotti agricoli e alimentari direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto;
- possa offrire servizi (quali, ad esempio, valorizzazione dei propri prodotti, agriturismo, enoturismo, oleoturismo, etc.) connessi all'attività agricola principale.

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta **sia a persone fisiche,** cioè a colui che opera in qualità di titolare d'impresa agricola (cioè che svolge attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile), **sia a persone giuridiche**. (come precisato nel successivo capitolo 2.A.2)

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale rilasciata ha validità su tutto il territorio nazionale.

2.A.1 - LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE ALLE PERSONE FISICHE

Per acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è necessario essere titolari di partita IVA ed essere iscritti al Registro delle imprese, ove obbligatorio.

Si evidenzia infatti che l'iscrizione al Registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi della L. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. (regime di esonero, ovvero qualora il volume d'affari annuo derivante dallo svolgimento dell'attività agricola risulti inferiore a € 7.000).

E' necessario altresì che il richiedente sia contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

1. "**Professionalità**": possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2. **"Tempo**": il tempo dedicato alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, la percentuale è ridotta al 25%.(si veda capitolo 2.A.3);

3. "**Reddito**": il reddito ricavato dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, la percentuale è ridotta al 25%. (si veda capitolo 2.A.3);

4. **Estensione aziendale**: avere un'azienda con ampiezza minima tale da richiedere almeno 104 giornate lavorative convenzionali in un anno.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'imprenditore agricolo professionale non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso "conduca" direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo (Cass. Sez. Trib. 16 gennaio 2023, n. 1132).

In tal senso non può essere riconosciuto IAP il lavoratore subordinato di un'impresa agricola, posto che, svolgendo la sua prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, resta del tutto estraneo all'attività di gestione.

I redditi da lavoro subordinato prestato in società agricole, fatto salvo il rispetto del limite massimo di giornate di lavoro, sono comunque da intendersi quale reddito computabile ai fini dei calcoli del reddito complessivo da lavoro.

Il comma 5-ter, articolo 1, del D. lgs. 99/2004 prevede che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applichino anche alle persone fisiche o alle società che, pur non essendo completamente in possesso dei requisiti previsti (tempo, reddito e professionalità), abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica al Comune ove ha sede l'azienda agricola (centro aziendale), competente, al rilascio della certificazione e si siano altresì iscritte all'apposita gestione dell'INPS.

Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui sopra, pena la decadenza della qualifica e degli eventuali benefici conseguiti.

Persone fisiche: requisiti riferiti alle diverse figure

Figura professionale	Tempo di lavoro	Reddito da lavoro	Ampiezza minima aziendale (g.te convenzionali)	Giornate lavorative annue (g.te convenzionali)	Iscrizione INPS	P IVA	Iscrizione C.C.I.A.A
Coltivatore Diretto	Abituale e prevalente	Abituale e prevalente	104 g.te lav.	287 g.te lav.	sì	sì	Sì (eccetto categorie esentate)
Imprenditore ex-art.2135 CC	----	----	----	----	----	sì	Sì (eccetto categorie esentate)
Imprenditore part-time	Min. 25%	----		----	----	sì	Sì (eccetto categorie esentate)
I.A.P. zona non svantaggiata	Almeno il 50%	Almeno il 50%	104 g.te lav.	Max. 115 g.te lav. Nel settore extragricolo	sì	sì	Sì (eccetto categorie esentate)
I.A.P. zona svantaggiata	Almeno il 25%	Almeno il 25%	104 g.te lav.	Max. 172,5 g.te lav. Nel settore extragricolo	sì	sì	Sì (eccetto categorie esentate)

2.A.2 - L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE IN ZONE SVANTAGGIATE

Per il riconoscimento della qualifica di IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo e al reddito sono ridotti al 25%.

Per quel che concerne l'individuazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1257/99 (comprendenti zone di montagna, altre zone svantaggiate – zone minacciate di spopolamento, terre poco produttive, zone tendenti a regressione demografica - e zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici) si richiama quanto già determinato in materia dalla Regione con D.G.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988. Per l'individuazione degli specifici fogli di mappa (in cui ricadono i terreni dell'azienda agricola del richiedente) si faccia riferimento alla classificazione individuata negli atti relativi allo Sviluppo Rurale. **

** si veda la Tabella "Classificazione e ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura": https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2024-04/classificaz_territorio_regione_piemonte_1.pdf

L'imprenditore si considera operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale cui fa riferimento l'imprenditore ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Analoghi parametri vanno adottati per il riconoscimento della qualifica di IAP in zone svantaggiate alle persone giuridiche (vedasi capitolo precedente).

Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).
Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

2.A.3 - La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale alle forme giuridiche

Ai sensi del D.lgs. n. 99/2004 le società di persone, di capitali e cooperative, anche consortili, possono ottenere la qualifica di IAP, purché lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile e nella denominazione o ragione sociale sia riportata la nomenclatura di "Società agricola".

E' altresì necessario che le predette società soddisfino le seguenti ulteriori condizioni:

a) nel caso di società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 99/2004, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). La quota di reddito e di tempo da attribuire a ciascun socio può essere proporzionata al valore dei conferimenti dei soci secondo quanto stabilito nei patti sociali;

In presenza di socio d'opera, ovvero di soggetto che si obbliga nei confronti della società a prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale a titolo di conferimento, la quota di reddito da attribuire sarà proporzionata alla quota di utile riconosciuto.

Si precisa che, in base all'art. 1, comma 3, lett. a) del D.lgs. n.99/2004 per quanto riguarda le società in accomandita semplice, la qualifica di IAP si riferisce solo ai soci accomandatari. Pertanto per le società in accomandita per azioni la qualifica di IAP deve essere sempre posseduta dal socio amministratore che in tale società è solo l'accomandatario.

b) società agricole di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3,

lett. c), del D.lgs. n. 99/2004 ovvero, per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP, per le società cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale" (Circolare INPS n. 48 del 24-3-2006).

d) nel caso di imprese familiari e di comunioni tacite familiari di cui all'art. 230 bis C.C., tali imprese dovranno essere ditte individuali. Tuttavia i familiari, non essendo titolari d'impresa, non potranno essere riconosciuti IAP senza possedere i requisiti previsti dalla normativa generale.

Non possono tuttavia essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa impresa oltre il fabbisogno aziendale (104 giornate lavorative convenzionali per anno); pertanto, in fase di istruttoria di una nuova istanza verrà verificata la eventuale presenza di altri riconoscimenti incidenti sulla stessa posizione ed in caso di mancato rispetto di tale requisito, la posizione precedentemente riconosciuta, sarà oggetto di verifica a cui può seguire un'eventuale decadenza.

Qualora la medesima persona fisica assuma più ruoli, tra quelli sopra indicati, in seno a diverse imprese agricole i tempi di lavoro svolti ed i redditi percepiti presso ciascuna impresa si sommano, ai fini del raggiungimento delle soglie previste.

Il comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 dispone che "*la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società*". Sul punto, si sono espressi, l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Consulenza imposte indirette, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali circoscrivendo la limitazione in commento alle sole società di capitali.

La società, per ottenere il riconoscimento della qualifica IAP, deve dimostrare che i soggetti sopra indicati siano già in possesso della predetta qualifica.

Qualora venga presentata contestualmente domanda di riconoscimento da parte della Società e della persona fisica socia o amministratrice, deve comunque essere preventivamente riconosciuta la qualifica di IAP in capo alla persona fisica. In tal caso, per entrambi l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla CCIAA saranno da considerare quelle della Società (se il socio richiedente la qualifica non ne possedesse già una precedente).

Per quanto attiene all'esercizio esclusivo delle attività agricole, la verifica sarà effettuata attraverso l'esame degli atti societari e delle scritture contabili: non possono essere riconosciute come agricole le attività non direttamente e strettamente correlate all'attività agricola (quali ad esempio acquisto e/o vendita di immobili o beni in generale non riconducibili o necessari alle attività previste dall'art. 2135 del Codice Civile). Il riconoscimento è escluso anche in caso di esercizio di fatto di attività extra-agricole non dichiarate nell'atto costitutivo.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lg. n. 99/2004, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 "*Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., semprechè i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi*".

Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Forme giuridiche: requisiti riferiti alle diverse casistiche

Forma giuridica	Requisito	Iscrizione INPS [1]	P.IVA	Iscrizione C.C.I.A.A[2]
Società semplici e in nome collettivo	Almeno 1 socio deve essere IAP e l'azienda deve avere ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali	sì	sì	sì
Società in accomandita per azioni	Almeno 1 socio accomandatario deve essere IAP e l'azienda deve avere un'ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali	sì	sì	sì
Società in accomandita semplice	Almeno 1 socio accomandatario deve essere IAP e l'azienda deve avere un'ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali	sì	sì	sì
Società di capitali	Almeno 1 amministratore deve essere IAP e l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali	sì	sì	sì
Società cooperative di trasformazione, produzione e conduzione	Almeno 1 socio amministratore deve essere IAP (in caso di cooperative di produzione e conduzione l'azienda deve avere un'ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali)	sì	sì	sì

[1] Iscrizione INPS del singolo socio o amministratore che apporta la qualifica alla forma giuridica

[2] Eccetto categorie esentate

2.B - L'IMPRENDITORE AGRICOLO NON PROFESSIONALE (NON A TEMPO PIENO O PART-TIME)

La L.r. n.56/77 e s.m.i (modificata da ultimo dalla L.r. 3/2015), Art. 25 (Norme per le aree destinate ad attività agricole), prevede che i titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali possano essere rilasciati:

a) agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli Imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m) dello stesso art. 25, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. Considerata la formulazione dell'art. 42 della L.r. 3/2013 che ha modificato l'art. 25 della L.r. 56/77 (" *… m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori agricoli non a titolo professionale…"*) è evidente come gli imprenditori agricoli non a titolo professionale non abbiano titolo ad ottenere titoli abitativi per la realizzazione di nuove costruzioni abitative.

Per l'imprenditore non a titolo principale è necessario fornire ulteriori precisazioni.

Il penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della L.r. n. 63/78, relativamente alla definizione della figura dell'imprenditore non a titolo principale rinviano a disposizioni da adottare con atto del Consiglio Regionale, il quale, con D.C.R. n. 864 – C.R. 2904 del 07/03/1985 definì le condizioni per l'estensione degli aiuti della L.r. 63/78 agli imprenditori agricoli part-time, individuando una serie di requisiti.

Alcuni di questi requisiti, in mancanza di una normativa più specifica, possono essere fatti valere per analogia, per quanto di pertinenza, anche in campo urbanistico (come da interpretazione congiunta delle Direzioni Regionali "Pianificazione e gestione urbanistica" e "Sviluppo dell'Agricoltura" di cui alle circolari prot. 10163/XII/05 del 23/07/2003 e prot. 14196/19/06 del 25/09/2003):

- il richiedente deve dedicare all'azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivamente svolto, e deve avere residenza e domicilio in azienda;
- l'azienda dev'essere coltivata o condotta direttamente dal richiedente senza salariati fissi.

E' evidente, quindi, che in aree svantaggiate (come definite nel precedente capitolo 2.A.3) vi è una parziale sovrapposizione tra la figura di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D.lgs. n. 99/04 e quella di Imprenditore Agricolo non a Titolo principale (cosiddetto "part-time") di cui alla L.r. 56/77.

Entrambe le figure hanno in comune il fatto di dover dedicare alle attività agricole almeno il 25% del tempo complessivo di lavoro.

Peraltro, in zone svantaggiate, se il soggetto interessato, oltre a soddisfare il requisito relativo al tempo di lavoro, dimostrerà altresì di ricavare dalle attività agricole almeno il 25%

del proprio reddito di lavoro e se sia il centro aziendale sia almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile ricadono all'interno dell'area svantaggiata, potrà essere considerato anche IAP.

Se viceversa non soddisferà il prescritto requisito del 25% del reddito di lavoro ricavato dalle attività agricole, ma soddisferà comunque gli altri requisiti previsti dagli atti applicativi dell'art.2 della L. n. 63/78 (residenza e domicilio in azienda e di conduzione diretta senza salariati fissi dell'azienda di ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno) potrà essere considerato "imprenditore agricolo non a titolo principale" ai sensi della l.r. n°56/77.

La distinzione è rilevante, oltre che per la possibilità di edificare o meno nuove costruzioni abitative, anche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione (vedi cap 3).

In ogni caso l'azienda agricola di riferimento deve avere sempre una dimensione minima di 104 giornate lavorative.

2.C – IL COLTIVATORE DIRETTO

La definizione di coltivatore diretto è individuata dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 secondo cui sono coltivatori diretti (CD) "*coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed allevamento del bestiame"*. L'apporto lavorativo suo e della famiglia non deve essere inferiore a un terzo di quello totale richiesto dall'azienda.

La figura del coltivatore diretto è quindi riferita a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo), e circa il riconoscimento della qualifica nulla di nuovo aggiunge il D.lgs. n°99/04 alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

Per Coltivatore Diretto si intende l'Imprenditore Agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Per ottenere la qualifica di coltivatore diretto è necessario quindi essere in possesso di tali requisiti soggettivi ed oggettivi.

Le figure dell'Imprenditore Agricolo Professionale e del Coltivatore Diretto hanno quindi basi normative distinte (rispettivamente D.gs 99/2004 e D.lgs 101/2005 da un lato, leggi 604/54, 454/61, 590/65 e 203/82 dall'altro) per cui debbono ritenersi figure giuridicamente distinte, anche se tradizionalmente vengono considerate sovrapponibili. Ma il fatto che il Coltivatore Diretto venga considerato comunque IAP ha una origine non normativa ma dottrinale-giurisprudenziale (cioè sulla base di di sentenze di organi giudicanti, pronunciate in riferimento a singoli casi concreti e non necessariamente riferibili alla generalità dei casi).

A tale proposito occorre rilevare come il fatto che il Coltivatore Diretto, in tali casi, sia considerato Imprenditore agricolo professionale anche qualora non abbia la titolarità formale dell'azienda agricola, derivi (anche qui con un approccio non normativo ma dottrinale) dal

fatto che si presume che all'interno di una impresa familiare anche il coadiuvante contribuisca alla formazione delle decisioni dell'imprenditore titolare; ma tale assunto ha valore solamente all'interno di una impresa familiare in cui il coadiuvante affianchi un altro soggetto in possesso dei requisiti necessari per essere considerato imprenditore agricolo professionale, altrimenti viene meno la presunzione del contributo alla formazione delle decisioni.

Per cui un soggetto che riveste la figura di Coltivatore Diretto coadiuvante all'interno di una impresa agricola famigliare può essere considerato co-imprenditore all'interno della medesima impresa (in casi specifici, come la richiesta di agevolazioni fiscali), ma non al di fuori di questa, e non può apportate di conseguenza la qualifica di IAP ad una altra società agricola priva di altri soggetti IAP, venendo meno, al di fuori della impresa agricola famigliare in cui esiste il rapporto di coadiuvanza, la compartecipazione alla formazione delle decisioni imprenditoriali e quindi l' ipotesi di co-impresa.

3. BENEFICI PORTATI DALLE DIFFERENTI QUALIFICHE

Dal riconoscimento della qualifica di IAP discendono diversi benefici fiscali e creditizi, tra cui quelli di seguito elencati:

- Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale pari all'1% per l'acquisto di terreni qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti se iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. (articolo 2, comma 4-bis, della L. n. 25/2010);
- Esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (articolo 32, comma 1, della L.r. n. 15/2013);
- Diritto a un'indennità aggiuntiva in caso di esproprio (art. 40, comma 4, D.P.R. n. 327/2001);
- Esonero dal pagamento IMU (articolo 9 del D.lgs n. 504/1992 e articolo 1, commi 741 e 758, lettera a della L.n. 160/2019). Affinché si possa beneficiare di tale esenzione, devono coesistere due condizioni: che il proprietario del terreno abbia una qualifica agricola (cioè sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale) e che il terreno sia effettivamente da lui condotto.

A queste agevolazioni si aggiungono eventuali ulteriori benefici previsti da bandi o interventi agevolativi.

Accanto alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la riforma del 2004 ha introdotto una nuova agevolazione per l'acquisto di terreni agricoli, applicabile a tutti gli Imprenditori Agricoli Professionali, comprese le società agricole, e naturalmente ai Coltivatori Diretti.

Si tratta dell'agevolazione per la costituzione del compendio unico, che fino a oggi era prevista solo per i terreni compresi nei territori delle Comunità Montane, mentre ora viene estesa a tutto il territorio nazionale.

Il compendio unico viene definito come l'estensione di terreno necessaria a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti dell'Unione Europea n. 1257/1999 e 1260/1999.

La legge prevede espressamente che i terreni agricoli costituiti in compendio unico possono essere anche non confinanti, purché siano funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

Il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto per almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi altro genere.

Per poter accedere alle agevolazioni, il richiedente deve dimostrare di raggiungere, con i terreni che intende acquisire, eventualmente integrati con terreni già in suo possesso,

un’estensione di terreno che consenta di raggiungere un livello minimo di redditività, calcolato ai sensi della D.G.R. 2 agosto 2019, n° 22-166.

Riassunto dei benefici portati dalle diverse qualifiche

Agevolazione acquisto terreni	Imposta registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale	Bollo
Tassazione ordinari	15%	50 €	50€	---------
IAP	9%	50 €	50€	---------
Piccola Proprietà Contadina	€ 200	€ 200	1%	---------
Compendio Unico sia pianura che montagna (solo in caso di donazione/successione)	esente	esente	esente	---------
Acquisto terreni montani per arrotondamento IAP-CD	€ 200	€ 200	esente	--------

4. COLLEGAMENTI CON LA NORMATIVA URBANISTICA

La L.r. n. 56/77 e s.m.i., all'art. 25 stabilisce che nelle aree destinate ad attività agricole i titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali possano essere rilasciati:

a) agli imprenditori agricoli professionali (IAP), anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m) dello stesso art. 25, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. Considerata la formulazione dell'art. 42 della LR 3/2013 che ha modificato l'art. 25 della L.r. 56/77 (" *comma m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori agricoli non a titolo professionale"*) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale non hanno titolo ad ottenere titoli abitativi per la realizzazione di nuove costruzioni abitative.

Come accennato nel capitolo 2.B, nelle aree svantaggiate le figure degli imprenditori agricoli non a titolo principale e gli IAP possono sovrapporsi.

La L. n°10/77 "Norme per la edificabilità dei suoli" riserva all'imprenditore a titolo principale (ora quindi da intendere in riferimento all'Imprenditore Agricolo Professionale), in possesso dei requisiti di cui alla Legge n°153/75, la possibilità di ottenere a titolo gratuito, senza il pagamento di oneri di urbanizzazione, i permessi di costruzione (o titoli abilitativi edilizi) in area agricola.

Il rilascio di un permesso di costruzione può essere fatto a titolo gratuito esclusivamente quando il beneficiario è un "Imprenditore Agricolo Professionale", mentre il rilascio del permesso di costruzione all' "Imprenditore agricolo non a titolo principale" di cui allaL.r. n°56/77 deve avvenire a titolo oneroso.

5. GIORNATE LAVORATIVE

5.A - IL CONCETTO DI GIORNATE LAVORATIVE

Il possesso del **requisito del tempo di lavoro** deve essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica alla attività agricola (e alle attività connesse) con il tempo che lo stesso imprenditore dedica a eventuali attività extra-agricole.

A tal fine il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola deve essere calcolato in modo convenzionale e standardizzato, utilizzando la tabella "*giornate lavorative convenzionali ad ettaro di coltura o a capo di bestiame*".

Pertanto, l'imprenditore agricolo interessato, congiuntamente alla richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, dovrà presentare al Comune ove è presente la sede operativa della propria azienda, l'apposito modulo di domanda in cui siano indicate le coltivazioni e gli allevamenti praticati dall'azienda (ricavabili dal fascicolo aziendale caricato nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole).

Il tempo dedicato alla eventuale attività extra-agricola dev'essere ricavato dalle documentazioni relative a tale attività, prodotte dal soggetto interessato, o in altro modo ritenuto opportuno dall'Ente istruttore della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP.

In ogni caso, il tempo dedicato all'attività agricola dev'essere ricondotto al tempo lavorativo totale annuale di una unità lavorativa attiva, pari a 2.300 ore, ovvero 287 giornate di 8 ore ciascuna (corrispondenti a una ULU = Unità Lavorativa Uomo) in agricoltura (L. r. n. 153 del 9 maggio 1975, aggiornamento del 22/04/2004), mentre per le attività extra-agricole dev'essere ricondotto al valore di 230 giornate lavorative che si assume come valore medio dell'impiego a tempo pieno nel settore extra-agricolo.

Inoltre, le 104 giornate lavorative convenzionali (valore derivato dalla normativa previdenziale di cui all'art 4 della Legge 9/1963) rappresentano la **dimensione minima aziendale** ovvero, se la dimensione di un' azienda agricola non consente di lavorare almeno n. 104 giorni in un anno, non si è in presenza di una "impresa", cioè di una attività professionale ma di una attività hobbistica, per autoconsumo o comunque integrativa di un'altra attività extra agricola per cui il conduttore aziendale non è titolato ad accedere ad agevolazioni riservate all'attività agricola.

5.B - IL CALCOLO DELLE GIORNATE LAVORATIVE

La quantità massima di giorni di lavoro che possono essere ammessi per una persona in un anno sono pari a 287 giornate lavorative convenzionali (pari approssimativamente a 48 settimane lavorative di 6 giorni alla settimana di 8 ore).

Ovvero, non è accettabile che una persona affermi di lavorare 365 giorni l'anno, occorre detrarre almeno le domeniche, le feste e un breve periodo di riposo/ferie, per cui nel caso di una persona che svolge due o più attività (agricola ed extra-agricola) il totale massimo ammissibile di giornate di lavoro delle due attività è pari a 287 e pertanto il conteggio del 50% della attività agricola sul totale delle attività lavorative del soggetto interessato, ai fini della

valutazione della “prevalenza” della attività agricola su quella extra-agricola (in termini di tempo di lavoro) deve essere fatto **considerando un totale di 287 giornate**.

La prevalenza dell’attività agricola sarà pertanto un valore superiore a 143,5 giornate lavorative convenzionali corrispondente ad almeno il 50% dell’attività agricola.

Esempio:
Una persona che svolge un’attività extra-agricola anche part-time che lo impegna per 150 giorni in un anno (non importa quale attività) e contemporaneamente conduce un’azienda agricola (con partita IVA) non può essere considerato IAP o CD perchè per essere IAP o CD l’attività agricola dovrebbe rappresentare almeno il 50% del tempo lavorativo totale e quindi dovrebbe valere almeno 150 giorni, quanto l’attività extra-agricola, ma 150 giorni dedicati alla attività agricola più 150 giorni dedicati alla attività extra-agricola fanno 300 giorni, valore superiore al limite di 287.

La sequenza per il calcolo delle Giornate lavorative è di seguito riportata:

1) dall’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole si prende in considerazione l’ultimo piano colturale e/o tipologia e consistenza degli allevamenti zootecnici presenti in azienda, nello specifico:

a) superficie e relativa classificazione dei terreni (pianura, collina, montagna) sulla base di quanto riportato nella tabella di classificazione del territorio di Regione Piemonte;

b) individuazione nella tabella “*Giornate lavorative per ettaro di coltura e per capo di bestiame* ” approvate con D.D. n. 1009 del 16 dicembre 2024, del fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva (colture e/o allevamenti) prestando attenzione alla rispettiva unità di misura.**

Le tabelle sono consultabili all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/104-giornate-lavorative-convenzionali

2) Il valore delle giornate individuate nella tabella deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, ecc.).

In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda.

3) Si sommano i montanti ottenuti per ciascuna coltura e/o allevamento determinando un unico valore complessivo che corrisponde al numero di giornate lavorative annue.

Esempio: Azienda di montagna con colture e allevamento
Coltivazione di piccoli frutti per una superficie di 0,5 ha: 0,5 ha x 190 (valore da tabella colture) = 95 giornate lavorative convenzionali ad ettaro/coltura
Allevamento 10 capre da latte, mungitura manuale: 10 capi x 16 (valore da tabella capi) = 16 giornate lavorative convenzionali/capi bestiame
TOTALE: 95+16= 111 giornate lavorative ; 111> 104: requisito rispettato

** Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate nella tabella “Giornate lavorative”, Regione Piemonte valuterà il caso specifico con apposita istruttoria e determinerà il relativo fabbisogno.

5.C - LE ATTIVITÀ CONNESSE

Ai sensi dell'articolo 2135 c.c. sono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Le attività connesse sono associabili alle attività collegate all'attività principale: non sono definibili aprioristicamente, ma sono identificabili sulla situazione aziendale e anche sull'evoluzione della normativa.

Fatto salvo per le cooperative, per le quali vi è una diversa identificazione delle attività connesse, direttamente collegata all'intrinseca attività di lavorazioni di prodotti conferiti prevalentemente dai soci, l'attività connessa è tale ove vi sia la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività, permanendo una secondarietà dell'attività connessa rispetto all'attività principale (agricola).

In nessun caso l'attività connessa può assurgere ad attività del tutto autonoma e scollegata dall'attività principale (di allevamento e/o coltivazione) e/o può snaturare la produzione della maggior parte del reddito aziendale, che deve originare principalmente dalle attività agricole.

Come evidenziato dal comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs. 228/2001, le società cooperative sono imprenditori agricoli se trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri e/o conferiti dai propri soci, tenendo altresì presente che le medesime cooperative possono anche fornire ai propri soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. L'accertamento della prevalenza conseguirà secondo le indicazioni di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate di analisi del concetto di prevalenza della attività connesse.

Sarà pertanto da verificare:

1) Che le attività connesse siano costituite da prodotti o servizi ottenuti mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;

2a) Che il valore economico annuo delle attività connesse sia inferiore al valore economico annuo derivante dall'attività agricola propria,

OVVERO

2b) Che il tempo dedicato alle attività connesse sia inferiore al tempo dedicato all'attività agricola propria (su base annua).

A tal fine, la verifica delle condizioni di "normale impiego", previsto dall'articolo 2135 c.c., dovrà riguardare sia la conformità e compatibilità funzionale delle attrezzature o risorse, rispetto alla tipologia di attività agricola svolta dall'imprenditore, sia all'utilizzo costante delle medesime

nell’attività agricola propria dell’imprenditore (facendo ad esempio riferimento anche ai dati contenuti nel fascicolo anagrafico dell’impresa, alle denuncia UMA, alle attività svolte dai dipendenti, ai dati del Piano colturale, etc.).

Per quanto riguarda l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo, essa non dovrà assumere per dimensione, organizzazione di capitale e risorse umane, la connotazione di attività principale, così come evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E/2004 del 15 novembre 2004, e secondo le indicazioni in essa contenute, e Circolari esplicative o Risoluzioni definite per attività specifiche.

Infine, il Legislatore è intervenuto, nell'ambito delle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e dei prodotti oggetto di queste ultime, introducendo un'ipotesi derogatoria ed a carattere transitorio rispetto alla verifica del criterio della prevalenza sancito dalla norma codicistica circa la provenienza dei prodotti agricoli: gli imprenditori agricoli potranno approvvigionarsi da terzi, anche in misura prevalente (sia sotto il profilo quantitativo che valoristico), dei prodotti legati al comparto agronomico di riferimento, laddove ricorrano ipotesi calamitose o di eccezionale impatto sulla produzione; in ogni caso per un arco temporale non superiore a tre anni (Legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", art.1 comma 988).

Tali ipotesi saranno in ogni caso vincolata alla preventiva declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base della relativa proposta deliberata dalla Giunta Regionale e previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi sull’impresa; secondo quanto stabilito dall’art. 6 D.lgs. n. 102/2004.

6. IL RUOLO DEI COMUNI

L'art. 108, comma 2 della L.r. 22 gennaio 2019 n. 1, dispone che "*E' confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura*".

Con la D.G.R. n. 30-13213 del 3 agosto 2004, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°99/2004, l'Amministrazione Regionale ha ulteriormente confermato in capo ai Comuni tale esclusiva attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal citato D.lgs..

6.A - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E RILASCIO DELLA QUALIFICA

L'accertamento dei requisiti, previsti dalla normativa, da parte del Comune relativamente alle seguenti figure professionali è necessario al fine di ottenere:

a) per l'imprenditore agricolo professionale (IAP):

- titoli abilitativi edilizi;

- il regime fiscale di favore in materia di imposta di registro per gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze;

- l'iscrizione all'INPS, al fine del godimento delle agevolazioni creditizie e tributarie per "piccola proprietà contadina" (cosiddetta "P.P.C."), riconosciute solo nel caso in cui lo IAP sia anche iscritto all'INPS.

Nel caso di società agricole equiparate allo IAP persona fisica, l'accertamento dei requisiti riguarderà il socio o l'amministratore che, a seconda del tipo di società, apporta la qualifica di IAP alla società medesima. Detto socio o l'amministratore dovrà essere iscritto all'INPS.

Nel caso di società agricole cooperative, ammesse agli stessi benefici fiscali previsti dalla normativa della P.P.C., l'accertamento della qualifica soggettiva riguarderà il socio che riveste anche il ruolo di amministratore.

b) coltivatore diretto:

- agevolazioni fiscali per quanto riguarda la P.P.C.

c) imprenditore agricolo part-time:

- titoli abilitativi edilizi.

In mancanza di specifiche disposizioni emanate dall'Ente, si applica il termine generale di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, previsto dalla L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

Il comune, attivando eventualmente la Commissione Agricoltura comunale (ove presente) per il parere consultivo, valuta quindi, **al fine di rilasciare la qualifica di IAP**, il possesso dei seguenti requisiti:

1) l'iscrizione alla CCIAA per l'attività agricola (non richiesta in caso di esonero IVA) , con partita IVA, e l'iscrizione all'INPS per la previdenza agricola;

2) almeno il 50% tempo di lavoro complessivo dedicato all'attività agricola e almeno il 50% del reddito da lavoro derivato dall'attività agricola;

3) l'azienda agricola deve avere una estensione tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno;

4) il possesso della capacità professionale in agricoltura.

Accertati tutti i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, verificato anche il 4° requisito; nel caso in cui quest'ultimo non sia soddisfatto, il Comune chiede l'iscrizione all'esame della Capacità Professionale in Agricoltura davanti alla Commissione Regionale inviando l'apposito modulo scaricabile dalla pagina web di Regione Piemonte relativa all'Imprenditore Agricolo professionale al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/rilascio-della-qualifica-imprenditore-agricolo-professionale-iap

Relativamente al possesso dei requisiti di cui sopra, l'art.2 , comma 4 del D.lgs. n°99/04, così come modificato dal D.lgs. n°101 del 2005, relativo al riconoscimento delle agevolazioni creditizie e fiscali in materia di imposizione indiretta spettanti a favore dei coltivatori diretti, stabilisce che "...*La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime*".

Pertanto, qualora l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni legittimanti il rilascio della qualifica di IAP, si procederà ad un nuovo accertamento al fine di constatare l'effettiva perdita dei requisiti. In tale caso il Comune revocherà il riconoscimento concesso e del relativo provvedimento sarà data comunicazione a tutti gli enti pubblici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza (Agenzia delle entrate, INPS, Regione).

Con riguardo alle persone giuridiche si precisa che, qualora sia venuto a cessare l'Amministratore o il socio che ha apportato la qualifica, questa potrà essere mantenuta se, entro 6 mesi dall'evento, la società dimostri che un altro soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge abbia conseguito la qualifica di IAP, secondo quanto disposto dagli artt. 2272 e 2386 c.c. ovvero entro sei mesi, nelle società di persone e non oltre i sei mesi dall'avvenuto venir meno dell'amministratore (anche socio in caso di società cooperativa) conferente la qualifica alla società nelle società di capitali.

6.B - CONTROLLI

I Comuni responsabili del riconoscimento della qualifica di IAP dovranno sottoporre a controlli a campione non meno del 5% dei certificati rilasciati nell'arco di un anno solare, al fine di verificare la permanenza dei requisiti nel quinquennio di riferimento.

L'Ufficio comunale deputato al controllo verificherà:

1. che l'impresa nella quale opera il soggetto certificato IAP eserciti ancora l'attività agricola;

2. che sia soddisfatto il requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola: si procede ad accertare che la documentazione a disposizione consenta l'identificazione delle colture condotte e degli allevamenti. A tal fine si potrà fare riferimento, a titolo di esempio, ai dati desumibili dal Piano Colturale in Anagrafe delle Aziende Agricole di Regione Piemonte, dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica, dai dati desumibili dall'UMA, etc. Si dovrà inoltre verificare che dalla documentazione fiscale disponibile della persona fisica certificata IAP non emergano altre attività lavorative o periodi lavorativi attribuibili ad attività extragricole non dichiarati dall'interessato.

3. che sia soddisfatto il requisito del reddito globale da lavoro: a tal fine si esamineranno la documentazione fiscale (sia del soggetto fisico certificato che della eventuale Società), nonché gli eventuali redditi extragricoli entro i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 99/2004. La documentazione fiscale analizzabile sarà quella valida al momento di verifica del campione che, in caso di evoluzione normativa frattanto intervenuta, potrebbe anche divergere da quella richiesta in sede di presentazione dell'istanza.

Sarà necessario, nei casi dubbi, verificare la permanenza delle condizioni di maggior favore per le zone svantaggiate di montagna ai fini della certificazione IAP.

4. Per le società la presenza nella denominazione o ragione sociale della dicitura "Società Agricola" nonché la previsione espressa nell'oggetto sociale statutario dell'esclusivo svolgimento di attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c.; previsione che deve trovare riscontro nell'attività effettivamente svolta. Dovranno essere inoltre verificati eventuali mutamenti nella compagine sociale o nella composizione dell'organo amministrativo tali da comportare la perdita dei requisiti.

Qualora sia venuta meno la persona fisica che ha conferito la qualifica dovrà essere accertata la sua tempestiva sostituzione.

Non sarà invece oggetto di controllo la capacità professionale, ad eccezione dei casi in cui si ravvisino condizioni anomale in fase di riconoscimento della qualifica di IAP. Nel caso sia stato rilasciato un certificato IAP relativo ad una nuova domanda presentata dal medesimo soggetto già verificato nel corso dell'anno, il controllo si considererà positivo, senza avviare verifiche ulteriori nel corso di detto anno. Verrà comunque predisposto verbale di avvenuto controllo. Resta inteso che per gli anni successivi la suddetta certificazione potrà nuovamente essere controllata.

Dovranno essere comunque analizzate e valutate eventuali situazioni connesse a eventi calamitosi, eventi catastrofali o avversità che possano avere compromesso i valori reddituali aziendali negli anni oggetto di verifica.

Nel caso in cui si dovessero verificare anomalie dalle quali emerge il mancato mantenimento dei requisiti, dovranno essere avviate le procedure di “avvio di procedimento sfavorevole” di cui all’art. 10bis della L. n. 241/1990 e sarà adottato un provvedimento di avvenuta decadenza.

Del complesso delle operazioni di controllo svolte sarà redatto e sottoscritto apposito verbale a cura del tecnico incaricato. Il responsabile del procedimento amministrativo procede:

- nel caso in cui il controllo si sia negativamente concluso, a comunicarne l’esito all’Agenzia delle Entrate e all’INPS competente per la revoca delle eventuali agevolazioni concesse.
- alla comunicazione di chiusura del controllo al beneficiario, informandolo dei relativi esiti.

Il Comune è inoltre tenuto a procedere ai controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell’istanza e, ove si riscontrassero dichiarazioni mendaci, a disporre la sospensione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c) della L.R. 15/2021.

Il riconoscimento della qualifica ha efficacia su tutto il territorio nazionale, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 99/2004.

7. IL RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il D.lgs n. 99/04 stabilisce che le Regioni accertino il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 1257/99.

Tale riscontro è effettuato dalla "Commissione Regionale Capacità Professionale in Agricoltura", operante presso il Settore A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo, Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte.

Tra gli accertamenti rientrano anche quelli della concessione di contributi, premi e/o finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale e/o Complemento Regionale di Sviluppo Rurale e altre analoghe normative di intervento in agricoltura nonché quelli relativi alla costituzione del Compendio Unico, fermo restando che il rilascio delle qualifiche professionali rimane sempre a carico dei Comuni.

Il Settore regionale competente fornisce anche, a richiesta, un supporto istruttorio in casi complessi o controversi ove sia necessaria un'interpretazione chiara sull'applicazione delle norme vigenti.

8. IL RUOLO DELL'INPS

Gli Imprenditori Agricoli Professionali, i Coltivatori Diretti, i mezzadri e i coloni, al fine di assolvere agli adempimenti previdenziali e accedere alle prestazioni INPS, devono essere iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura: Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali (Circolare INPS 24 maggio 2004, n. 85).

Relativamente ai coltivatori diretti, possono essere iscritti alla Gestione sopra citata anche i familiari dei coltivatori diretti che svolgono la medesima attività in modo esclusivo e prevalente. Ai fini dell'iscrizione si considerano familiari il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

La richiesta può essere presentata dall'imprenditore agricolo professionale e dal titolare del nucleo familiare; quest'ultimo richiede l'iscrizione per sé e per i propri familiari.

Sulla base di una delega espressa la richiesta può essere presentata anche dagli intermediari, dalle associazioni di categoria e dai patronati.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.

9. LA CAPACITÀ PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA

In attuazione dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999, è necessario verificare in capo al richiedente il possesso del requisito della capacità professionale.

La sufficiente capacità professionale per il riconoscimento della figura di IAP viene riconosciuta in uno dei seguenti casi :

1. il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato - o forestale per le aziende a indirizzo forestale -, di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni), o anche mediante documentazione fiscale;

2. il soggetto sia in possesso di titolo di studio* conseguito in Italia ad indirizzo agrario ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia, e precisamente:

2.1 titolo universitario: laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;

2.2 diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agricolo;

2.3 diploma professionale quadriennale ad indirizzo agricolo;

2.4 diploma/certificato di qualifica professionale triennale ad indirizzo agricolo;

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani previste dalla vigente normativa ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi**.

3. possesso di attestato di frequenza ad almeno un Corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome ai sensi della D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023, della legge regionale 63/1995 e del Decreto del "Ministero dell'Agricoltura, sicurezza alimentare e foreste" del 23 dicembre 2022 - approvazione delle disposizioni sulla formazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori.

In mancanza delle condizioni sopra indicate il requisito della capacità viene accertato dalla "Commissione Unica Regionale d'esame".

Le richieste di ammissione all'esame di accertamento della Capacità professionale in Agricoltura trasmesse dal Comune dovranno pervenire sull'apposito modulo al Settore regionale competente. Sarà compito della Regione comunicare a mezzo Pec al Comune e al diretto interessato l'esito favorevole o meno dell'esame, il quale potrà, pertanto, in caso di esito positivo, concludere l'istruttoria di riconoscimento della qualifica di IAP.

* I titoli di studio da considerarsi validi sono contenuti nell'allegato VI del Decreto Ministeriale MASAF 23 dicembre 2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23A01082/SG).

** Le relative informazioni specifiche sono reperibili al link:
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0

10. L'ANAGRAFE AGRICOLA E IL FASCICOLO AZIENDALE

L'Anagrafe delle Aziende Agricole del Piemonte è il servizio che consente di gestire in modo integrato tutte le informazioni relative alle imprese che intendono avviare procedimenti amministrativi in materia di agricoltura.

È un archivio trasversale a tutti i procedimenti amministrativi, che opera quale motore di servizi a supporto sia della predisposizione delle domande di aiuto da parte delle imprese e dei loro intermediari professionali autorizzati, sia delle successive fasi d'istruttoria, controllo e collaudo da parte della PA piemontese di competenza.

Pertanto, i Comuni, al fine di istruire le domande di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, potranno accedere all'Anagrafe Agricola* e consultare il fascicolo aziendale dei soggetti richiedenti.

I dati contenuti nell'Anagrafe sono di due tipologie:

• dati certificati provenienti sia da banche dati di competenza del sistema informativo inter-ente (es. registro UMA delle macchine agricole) sia esterne (ad es. registro imprese della CCIAA);

• dati garantiti da documentazione probante raccolta nel fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale è depositato presso un ufficio gestore, appositamente costituito presso la PA di competenza, o presso i CAA (Centri di Assistenza Agricola).

Ogni imprenditore agricolo, al fine di poter accedere ai procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dovrà costituire il fascicolo aziendale e iscriversi all'Anagrafe.

* Il Comune, per poter accedere all'Anagrafe delle aziende agricole di Regione Piemonte e al SIAP in modalità "Consultazione" deve chiedere l'accreditamento. secondo la procedura indicata al presente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-gestione-utenze-siap

11. ELENCO REGIONALE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Attraverso la funzione “Elenco Regionale degli IAP” presente a sistema SIAP – Sistema Informativo Agricolo Piemontese, il Comune può consultare ed individuare i soggetti IAP e CD con l’indicazione della relativa azienda (ditte individuali e forme giuridiche) alla quale è stata apportata tale qualifica professionale.

Le aziende sono quelle presenti nell’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte con fascicolo validato dal 2021 in poi e Codici ATECO 01-02-03.

L’Elenco Regionale degli IAP è quindi un servizio disponibile per i Comuni e la PA, finalizzato alla consultazione e/o produzione in autonomia di documentazione analitica (report) a supporto dei processi gestionali.

Ai Comuni è data, inoltre, la possibilità di indicare e/o modificare per ogni soggetto presente in Anagrafe se in possesso di qualifica IAP o di Coltivatore Diretto.

Il servizio si fonda su di un sistema di query e reporting (ambiente SAP Business Object Web Intelligence) che viene alimentato giornalmente dalle basi dati del SIAP che raccolgono le informazioni di pertinenza dall’Anagrafe agricola unica (piano colturale, allevamenti ecc.)

APPENDICE: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

1. ISTANZA

I richiedenti la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito IAP) dovranno preventivamente risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata.

Pertanto ogni richiedente la qualifica di IAP dovrà costituire il fascicolo aziendale presso un ufficio gestore CAA e iscriversi all'Anagrafe. Per l'iscrizione all'Anagrafe delle aziende Agricole è possibile scaricare la modulistica al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola

Il richiedente quindi, dovrà presentare al Comune (o al SUAP di riferimento) dove ha sede il centro aziendale (sede operativa e non sede legale) il modulo di domanda (Modulo C_Istanza_IAP) scaricabile dalla pagina web di Regione Piemonte al seguente indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/rilascio-della-qualifica-imprenditore-agricolo-professionale-iap

La domanda dovrà essere completamente e correttamente compilata, sottoscritta con firma digitale o autografa (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445) e dovrà, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria ed indispensabile per lo svolgimento dell'attività istruttoria:

- Copia del documento di identità in corso di validità (solo per istanze con firma autografa);
- Visura camerale dell'Impresa;
- Certificazione posizione INPS;
- Ultima Dichiarazione dei redditi;
- Eventuale attestato comprovante la capacità professionale in agricoltura.

Nel modulo di domanda, il richiedente provvederà, per se stesso e per la forma giuridica alla quale vuole apportare la qualifica IAP, a dichiarare ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) il possesso dei seguenti requisiti:

- Dati anagrafici del Richiedente la qualifica IAP (sia per persona fisica che giuridica);
- Possesso o meno del requisito del tempo di lavoro derivante da attività agricola;
- Possesso o meno del requisito della Capacità professionale in Agricoltura;
- Possesso o meno del requisito del reddito da lavoro da attività agricola;
- Eventuale Attività extra-agricola svolta dal richiedente;
- Eventuali pensioni godute dal richiedente;

- Consistenza media degli allevamenti e delle coltivazioni;
- Addetti familiari all'azienda agricola;
- Fabbricati aziendali, macchine agricole e manodopera dipendente.

Il richiedente dovrà impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni, in conformità con la normativa fiscale e comunitaria vigente, le condizioni dichiarate costituenti i requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche) ed a segnalare al comune che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche di tali requisiti.

Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

2. ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

Il Comune ove ha sede il centro aziendale (sede operativa) del richiedente la qualifica IAP, provvederà a protocollare la richiesta pervenuta tramite SUAP o in forma cartacea, dando così avvio al procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica di IAP.

La valutazione riguarderà la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale che sono:

A) Requisito della dimensione minima aziendale

Per essere considerata un'attività produttiva agricola a tutti gli effetti l'azienda deve avere una consistenza di terreni/colture e allevamenti/ capi bestiame almeno pari a 104 giornate lavorative convenzionali annue (vedasi capitolo 5. GIORNATE LAVORATIVE).

B) Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo, pari a 287 giornate/anno di 8 ore.
Pertanto, il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto qualora l'imprenditore dedichi alle attività agricole almeno 143,5 giornate, per otto ore giornaliere, pari al 50% di un'Unità Lavorativa Uomo (ULU) per le zone normali e 71,75 giornate in zone svantaggiate. Come esercizio di attività imprenditoriale agricola si riconosce, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale, la vendita dei prodotti e l'attività di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento degli animali.

Risultando complesso determinare in termini percentuali il tempo di lavoro dedicato all'agricoltura rispetto al tempo di lavoro complessivo, si ritiene opportuno accertare il possesso del requisito in esame ricorrendo a parametri convenzionali.
Attraverso la Tabella delle giornate lavorative per ettaro di coltura e/o per capo di bestiame approvate da Regione Piemonte con D.D. n. 1009 del 16 dicembre 2024, è possibile calcolare il fabbisogno totale delle giornate lavorative annue presuntivamente necessarie all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

Tale Tabella definisce gli indici dei tempi ordinari per lo svolgimento delle principali attività agricole, espressi in numero di giornate annue ordinariamente attribuibili per unità di capo/prodotto gestito, in funzione altresì dell'ubicazione dei terreni.

Ne deriva che per ogni azienda sarà possibile il conseguimento del requisito della qualifica di IAP da parte di più soggetti solo qualora sia rispettata la condizione del tempo minimo per ciascuna unità (143,5 giorni/anno o 71,75 giorni/anno) e fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

L'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola comprende, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale nonché la vendita dei prodotti e l'attività di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento degli animali.
Si precisa che la Tabella delle giornate lavorative per ettaro di coltura e/o per capo di bestiame approvate suddivide l'area regionale in tre fasce altimetriche (pianura, collina e montagna), attribuendo ad ognuna valori propri sulla base della Tabella di classificazione del territorio regionale (D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988).

Ai fini dell'utilizzo della Tabella delle giornate lavorative, l'azienda si considera ricadente nella fascia altimetrica in cui insiste la prevalenza della SAU aziendale. Tale dato è ricavabile direttamente dal fascicolo aziendale presente in Anagrafe Agricola.
Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso come riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.

Va precisato che la data di decorrenza del 1 gennaio 2025 per la Tabella giornate lavorative per ettaro di coltura e/o per capo di bestiame approvate con DD n. 1009 del 16 dicembre 2024, stabilisce i valori di riferimento da prendere in considerazione per l'istruttoria delle domande di riconoscimento della qualifica di IAP riferiti alla data dell'avvio dell'attività con l'apertura della partita IVA (ovvero, per le partite IVA già esistenti per attività riferibili ad altri settori produttivi, l'aggiunta dei codici ATECO A1, A2 o A3, cioè riferibili all'attività agricola). Pertanto, nel caso di aziende aperte prima del 1 gennaio 2025, ci si dovrà riferire ai precedenti valori, contenuti nelle tabelle di cui alla D.G.R. n. 15-4452 del 22/12/2016.

Le giornate lavorative relative alle attività connesse non concorrono alla determinazione delle giornate lavorative necessarie al raggiungimento delle 104 giornate lavorative per stabilire la dimensione aziendale, ma hanno invece lo scopo di individuare i parametri necessari al calcolo della manodopera per tali specifiche attività, connesse all'attività agricola, e quindi anche del tempo ad esse dedicato.

b.1) Calcolo del parametro tempo per il titolare di impresa agricola individuale e per il socio di società agricola di persone

Le giornate calcolate secondo i parametri sopra descritti, saranno attribuite nel modo che segue:

- per il titolare di impresa individuale il tempo di lavoro si determina sulla base della situazione produttiva aziendale, attribuendo le giornate calcolate;

- per il socio di società di persone il tempo di lavoro sarà attribuito in proporzione al valore di conferimenti.

In presenza di socio d'opera (art. 2464, co. 6 c.c. possono essere qualificate tali tutte le prestazioni che possono formare oggetto di un contratto d'opera, nonché quelle di natura intellettuale o professionale), e dunque di un soggetto che partecipa alla società attraverso la prestazione della propria attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2263 del Codice civile, la quota

di tempo attribuibile sarà commisurata alla quota di utile riconosciuto, presumendo una proporzionalità tra attività lavorativa e guadagni spettanti.
La quota di partecipazione agli utili dovrà necessariamente risultare dagli atti societari, debitamente trascritti nei pubblici registri. Non sono ammissibili eventuali pattuizioni non formalizzate. Potrà pertanto essere considerato ai fini del calcolo anche il tempo dedicato all'attività agricola dal socio d'opera purché - si ribadisce - la relativa quota di partecipazione agli utili risulti dagli atti societari depositati in CCIAA e trascritti nei pubblici registri.

b.2) Calcolo del parametro tempo per l'amministratore di società agricola di capitali

In presenza di più amministratori il tempo complessivo di lavoro per attività di amministrazione sarà equamente suddiviso tra essi.
Per le società agricole di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del D.lgs. n. 99/2004 ovvero, per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, per le società cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di IAP

b.3) Calcolo del parametro tempo per il socio amministratore delle società cooperative

Nelle società cooperative, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il tempo dedicato dal richiedente la qualifica potrà essere ricondotto sia ad attività di natura subordinata, che di natura autonoma (che danno origine a redditi di impresa) ovvero redditi di impresa in qualità di socio, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla lettera c) comma 2 articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004 che prevede comunque la necessità, per le società cooperative, l'essere sia amministratore che socio della medesima.
Nel caso di amministratore di società cooperativa avente rapporto di lavoro di natura autonoma, si riparametreranno le giornate aziendali sul numero di amministratori complessivo, fatto salvo il raggiungimento per la società cooperativa delle giornate minime di riferimento (almeno 143,5 giornate, per otto ore giornaliere, pari al 50 % di un'Unità Lavorativa Uomo per le zone normali, e 71,75 giornate in zone svantaggiate).
Le Società cooperative dovranno rendere disponibile il libro soci aggiornato, al fine di verificare l'effettivo ruolo di socio del richiedente la qualifica.
Per le sole imprese non tenute all'iscrizione in CCIAA, si farà riferimento agli accordi e pattuizioni, oggetto di registrazione nei pubblici registri.

b.4) Calcolo del parametro tempo in caso di attività extra agricole

In caso di svolgimento di attività extra agricola, il requisito di tempo lavoro si intende assolto qualora il richiedente dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, percentuale ridotta al 25% qualora l'imprenditore operi in zona svantaggiata.
Ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro non si computano le attività svolte in qualità di amministratore non remunerato né quelle compiute nell'adempimento di un incarico di rappresentanza conferito dalle organizzazioni professionali agricole, (in questo caso sarà necessaria un'attestazione da parte dell'organizzazione professionale conferente l'incarico).

Resta inteso che le ipotesi suindicate dovranno essere debitamente documentata dall'interessato. In ogni caso, il riconoscimento della qualifica di IAP è escluso in presenza di attività extra-agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 143,5 giornate/anno per 8 ore giornaliere in zona normale e 215,25 giornate/anno per 8 ore giornaliere in zone svantaggiate.

Il numero di giornate così calcolato potrà essere eventualmente riparametrato qualora l'attività extra agricola sia svolta in regime di part-time (orizzontale o verticale).
In tali situazioni si dovrà fare riferimento a quanto indicato negli estratti previdenziali INPS.

Riassumendo, il requisito di tempo lavoro si ritiene assolto qualora siano soddisfatte **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

a) l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché comunque l'attività non agricola svolta non richieda più di 143,5 giornate/anno, (corrispondenti al 50% di un'unità lavorativa uomo a tempo pieno), elevate a 215,25 giornate in un anno per le zone svantaggiate (corrispondenti al 75% di una unità lavorativa uomo a tempo pieno);

b) la società agricola deve avere una consistenza aziendale tale da richiedere almeno 143,5 giornate convenzionali di lavoro in agricoltura in un anno, ridotte a 71,75 per le zone svantaggiate.

Giova precisare che il tempo di lavoro di natura non agricola corrisponderà, in prima battuta, a quello previsto dal contratto individuale di lavoro. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, queste potranno essere quantificate sulla base delle informazioni contenute in altri documenti utili ai fini del calcolo (ad es. dichiarazioni fiscali, prospetti previdenziali, atti iscritti in pubblici registri, libri sociali, dati desumibili dalla CCIAA, documentazione fiscale, estratti di verbali del C.d.A).

Qualora il richiedente sia anche amministratore di società NON agricole si potranno considerare le seguenti situazioni:

1) in assenza di documentazione comprovante il numero effettivo di giornate non agricole lavorate, le giornate di lavoro agricolo saranno riparametrate in base alla quantità di cariche amministrative assunte dal richiedente presso le diverse società, agricole ed extra-agricole.

In tal senso verranno confrontate le giornate attribuibili alle attività agricole svolte, calcolate secondo la Tabella giornate lavorative annue per ettaro di coltura e per capo di bestiame di cui alla Determinazione. n. 1009 del 16 dicembre 2024, con quelle attribuibili all'amministrazione delle imprese non agricole, quantificate in 287 giornate annue per ogni carica amministrativa ricoperta.

Sia le giornate agricole che quelle extra agricole saranno equamente suddivise in base al numero di amministratori presenti in ciascuna società;

2) nel caso di un amministratore delegato o amministratore unico, considerata l'attività manageriale esercitata ai fini della gestione aziendale, sono attribuite d'ufficio 287 giornate lavorative non agricole per anno.

Nei casi anzidetti il raffronto tra tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e tempo di lavoro dedicato ad attività NON agricole si effettuerà in base alla forma giuridica societaria assunta dall'impresa agricola, come di seguito meglio illustrato:

3) se l'attività agricola è esercitata sotto forma di ditta individuale si opererà un raffronto tra le giornate agricole calcolate secondo i parametri ettaro/colturali e le giornate dedicate all'amministrazione della/e società non agricola/e;

4) se l'attività agricola è esercitata attraverso una società semplice si effettuerà un raffronto tra la quota di tempo attribuibile al socio di detta società (calcolata in proporzione al valore degli utili spettanti) e le giornate dedicate all'amministrazione della/e società non agricola/e;

5) se l'attività agricola è esercitata sotto forma di società di capitali e società cooperative, verificato preliminarmente il raggiungimento da parte del richiedente del numero minimo di giornate di lavoro derivanti dall'agricoltura, sulla base dei parametri già precisati, si procederà a raffrontare il tempo di lavoro impiegato presso la società agricola con quello impiegato presso la società non agricola, così come quantificato nella relativa documentazione societaria (come il conteggio delle giornate dedicate ai consigli di amministrazione evidenziate nei registri delle società).

Resta salva l'attribuzione automatica di 287 giornate lavorative/anno al richiedente che sia amministratore delegato o amministratore unico di società non agricole).

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

- Amministratore in società agricola in zona normale con CdA formato da tre soggetti
  - Giornate H/C della società 850
  - Amministratore richiedente qualifica IAP senza particolari deleghe: giornate attribuibili 283 (parametro giornate raggiunto)
  - Giornate da libri sociali della società agricola dedicata ai CDA: 10
- Se lo stesso soggetto è amministratore anche in società non agricola:
  - Giornate da libri della società non agricola dedicata ai CDA: 6

se ne ricava che

TEMPO AGRICOLO= (tempo agricolo)/(tempo non agricolo+tempo agricolo)

TEMPO AGRICOLO: 10/(10+6)*100=62.5%. **Requisito rispettato**

C) Requisito del reddito globale da lavoro

Il possesso del requisito del reddito da lavoro si intende soddisfatto nel caso in cui l'imprenditore ricavi dalle attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, percentuale ridotta al 25% nelle zone svantaggiate.
A tal fine, il calcolo della quota di reddito globale da lavoro derivante dall'attività agricola sarà effettuato sulla base delle documentazioni fiscali e/o contabili di cui l'azienda dispone, riferibili all'ultimo periodo di imposta e disponibili al momento della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP.

La quota di reddito globale da lavoro ottenuta dalla eventuale attività non agricola dovrà essere invece desunta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal soggetto interessato o da altra

documentazione relativa a tale attività o in altro modo ritenuto opportuno dal Comune competente al rilascio della qualifica di IAP.

A tale fine dovranno essere considerati tutti i redditi percepiti in conseguenza della prestazione lavorativa svolta (redditi conseguiti sotto qualsiasi forma).
In ogni caso, ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro dovranno essere escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Restano altresì esclusi dal computo del reddito globale da lavoro i compensi relativi all'attività esercitata dall'amministratore sulla base di un incarico di rappresentanza conferito dalle Organizzazioni Professionali agricole (in questo caso sarà tuttavia necessaria un'attestazione da parte dell'organizzazione professionale che ha conferito l'incarico).

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate redditi da lavoro derivanti da attività agricole.
Come specificato, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito ricavato dall'attività agricola sul reddito globale da lavoro. Tale incidenza sarà calcolata utilizzando la seguente formula matematica, data dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

RAGR / (RAGR+RLA+RLD+RA)

Dove

RAGR: reddito agricolo;
RLA: reddito da lavoro autonomo;
RLD: reddito da lavoro dipendente;
RA: Altri tipi di reddito eventualmente presenti di natura extragricola

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

• 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
• 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

c.1) Calcolo del reddito per la persona fisica

Per il titolare di una ditta individuale il reddito da attività agricola viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale.
Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola (RAGR), si dovrà fare riferimento al valore della produzione aziendale dell'anno, desumibile dal valore della contabilità IVA.

Pertanto, si dovrà fare riferimento alle componenti positive di reddito evidenziate nella dichiarazione IVA relativa all'annualità coinvolta, acquisendo pertanto il volume d'affari, ove sono esposte tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente (imponibili, non imponibili o esenti), ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del "volume d'affari".

Analoga verifica dovrà essere compiuta per le componenti passive, acquisendo il valore indicato nella sezione "*Totale degli acquisti ed importazioni*".

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere anche conto delle voci di reddito riferibili alle attività di impresa (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario, fotovoltaico, biogas) e che sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile, identificabili nei quadri della dichiarazione IVA, così come previsti dalla normativa fiscale.

Dalle operazioni passive andranno scorporate le eventuali spese riferite ad investimenti per beni strumentali (non considerando eventuali fatture connesse a leasing).
In particolare, rientrano tra i beni strumentali tutti quei beni materiali e immateriali (es. attrezzature, impianti, marchi, brevetti) che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la propria attività, regolarmente fatturati.
Sono pertanto da intendersi tali solo i beni ad utilità ripetuta, essenziali per l'esercizio dell'impresa.

Alla differenza tra attivo e passivo, si andranno a sommare:
- eventuali contributi pubblici di sostegno al reddito agricolo (identificabili come PAC, indennità compensative), secondo il principio di cassa;
- eventuali contributi pubblici di sostegno al reddito agricolo, connessi ad interventi a supporto dell'agricoltura biologica e integrata, secondo il principio di cassa, nel limite del valore del volume d'affari evidenziato (al netto della vendita di beni strumentali) nella dichiarazione IVA di riferimento all'annualità coinvolta.
Per gli imprenditori in regime di esonero il valore di raffronto sarà desunto dalla documentazione fornita, come esplicitato successivamente;
- eventuali somme connesse a calamità naturali (sia da assicurazione che da contributo di cui al D. Lgs. 102/2004), secondo il principio di cassa;
- nel caso di soccida monetizzata, si farà riferimento ai dati desumibili da ricevute e cessioni di denaro, effettuate secondo la normativa della tracciabilità dei flussi finanziari vigente;
- eventuali prestazioni di servizi, ovvero voci di reddito riconducibili all'attività agricola (quale agriturismo, fotovoltaico, biogas, purchè connessi all'attività agricola), facendo riferimento ai dati evidenziati nel quadro di riferimento della denuncia dei redditi.

Sono esclusi dalla presentazione del modello unico i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, sempre che non abbiano rinunciato al regime di esonero contemplato all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Sarà tuttavia possibile presentare un'istanza di riconoscimento "in assenza dei requisiti", purché transiti nel regime ordinario ed acquisisca requisiti reddituali richiesti entro due anni dalla presentazione della domanda.
Possono, invece, essere riconosciuti IAP gli imprenditori in regime di esonero operanti in zona svantaggiata: in tal caso il reddito deve essere attestato da idonea documentazione fiscale che permetta la verifica del reddito agricolo.

In particolare dovranno essere presentate fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto (quali autofatture di vendita, fatture d'acquisto, etc.).

Nel caso si faccia riferimento al valore medio degli ultimi due periodi d'imposta, in relazione agli stessi anni dovranno essere acquisiti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da

lavoro autonomo (RLA), da lavoro dipendente (RLD) o altri tipi di reddito non riconducibili all'attività agricola quali redditi d'impresa o da amministratore (RA).

Come già precedentemente precisato, ai sensi dell'art. 1, comma 988, della Legge n. 234/2021 il reddito derivante dalla cessione di prodotti agricoli dello stesso comparto agronomico in cui opera l'agricoltore, acquistati presso altri imprenditori agricoli in seguito ad eventi, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino alla ripresa produttiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla declaratoria di eccezionalità deve intendersi reddito derivante da attività agricole proprie.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs n. 99/2004, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 17 del dicembre 2012, n. 221 "Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., semprechè i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 % dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917".

c.2) Calcolo del reddito per le forme societarie

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio di **società di persone** corrisponde alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.
In presenza di socio d'opera, ovvero di soggetto che si obbliga nei confronti della società a prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale a titolo di conferimento, la quota di reddito da attribuire sarà proporzionata alla quota di utile riconosciuto.
La percentuale di utili dovrà necessariamente risultare dagli atti societari, debitamente trascritti nei pubblici registri.
Non sono ammissibili eventuali pattuizioni non formalizzate di ripartizione degli utili.

Nelle **società di capitali** la quota di reddito da attribuire all'amministratore corrisponderà all'entità dei compensi e delle remunerazioni, distribuiti nell'esercizio di riferimento, così come previsti dagli atti societari o comunque comprovati da idonea documentazione.
Non saranno pertanto idonei a conseguire il requisito di cui trattasi gli amministratori che non percepiscono alcuna remunerazione per l'attività svolta.

Nelle **società cooperative**, per il socio amministratore il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore.
Inoltre, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142, il reddito attribuibile al socio lavoratore potrà essere determinato sulla base dell'attività di lavoro subordinato o autonomo da questi prestata in favore della società i cui proventi costituiscono reddito di impresa).

Resta salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D. lgs. 99/2004 e ss.mm.ii., in merito alla necessaria coesistenza della qualità di socio e di amministratore in capo al richiedente ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP.

c.3) Casi particolari

In presenza di eccezionali condizioni debitamente documentate, tali da determinare un valore finale negativo (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, acquisto di beni strumentali, situazioni contingenti di mercato), in grado di distorcere l'informazione riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola, l'Amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato e a seguito di opportune verifiche, può tener conto di dette particolari circostanze al fine dell'accertamento del requisito in parola. Si precisa che in caso di investimenti in grado di ridurre o rendere negativo il reddito derivante dall'attività agricola l'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare che gli stessi siano idonei ad incidere positivamente sullo sviluppo aziendale, sempreché la richiesta sia sorretta da adeguata motivazione e, se del caso, integrata da ulteriori relazioni prodotte dall'interessato.

Il Comune potrà altresì, riservarsi di sottoporre la posizione del richiedente a controlli ex officio al fine di valutare nel tempo il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della qualifica di IAP.

D) Requisito della capacità professione in agricoltura

Si veda quanto riportato al capitolo *8. La Capacità professionale in agricoltura*.

3) Integrazioni istruttorie

Nel caso fosse necessario, da parte del Comune, acquisire documentazione integrativa al fine della valutazione istruttoria, come previsto dalla L. 241/90, la richiesta potrà essere rivolta al richiedente con indicazione del termine di acquisizione massimo di 30 giorni, con conseguente sospensione dei termini di decorrenza del procedimento.

4) Conclusione del procedimento

Il procedimento deve essere concluso con un provvedimento di accoglimento o di diniego, eventualmente sentito il parere consultivo della Commissione Agricoltura, ove prevista.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990 s.m.i, il Comune competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può far pervenire al Comune osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione.

La comunicazione citata sospende i termini per concludere il procedimento, che riprendono a decorrere 10 giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, il Comune competente ne da motivazione nel provvedimento finale.

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento finale.

5) RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IAP IN FORMA PROVVISORIA

L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 101/05 dispone tra l'altro quanto segue: "Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS.

Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento il soggetto interessato deve risultare in possesso di tutti i requisiti (tempo, reddito, dimensione minima aziendale) di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti (art. 1 comma 5 ter del D.lgs. 99 del 2004 e s.m.i.)."

Il richiedente la qualifica potrà essere iscritto a sostenere l'esame di capacità professionale presso la Commissione regionale agricoltura nel momento in cui avrà soddisfatto tutti i requisiti di cui sopra entro il termine di 24 mesi a far data dalla presentazione dell'istanza, previa nuova verifica da parte della competente Commissione Agricoltura comunale.

E' quindi possibile il riconoscimento dei benefici spettanti agli IAP anche a soggetti che non abbiano ancora maturato il possesso dei necessari requisiti nel momento in cui presentano la domanda di accertamento dei requisiti di IAP (ad es. nel caso di aziende di nuova formazione), purché il soggetto interessato maturi il possesso di tali requisiti entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda di accertamento, pena la decadenza e revoca degli eventuali benefici conseguiti.

Poiché l'art. 1 comma 4 del D.lgs. 101/05 si riferisce esplicitamente e specificamente alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale, vale esclusivamente per detta figura la possibilità di usufruire di una dilazione dei termini per il conseguimento del possesso dei requisiti.

La norma non prevede dilazioni dei termini per il conseguimento del possesso dei requisiti relativamente ad altre figure, quali il Coltivatore Diretto o l'imprenditore part-time.

Nella domanda il richiedente deve esplicitare le ragioni provate ed indipendenti dalla volontà dello stesso per le quali non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc.) e dichiarare l'impegno a possedere i requisiti entro due anni dalla data della domanda.

Il Comune competente riconosce la qualifica di IAP in forma provvisoria; della condizione di provvisorietà e del termine di due anni entro cui possedere i requisiti dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica.

Il riconoscimento di qualifica di IAP in forma provvisoria produce tutti gli effetti di cui è capace un provvedimento rilasciato in forma definitiva.

Non è concedibile proroga al riconoscimento provvisorio.

6) COMUNICAZIONI

Il provvedimento di riconoscimento della qualifica IAP nonché l'eventuale provvedimento di diniego, decadenza e/o revoca deve essere comunicato al soggetto interessato e agli Enti interessati (INPS e Agenzia delle Entrate).

In merito all'INPS occorre ribadire che quest'ultimo rientra tra i soggetti a cui trasmettere i provvedimenti in materia di IAP e che lo stesso Istituto ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

Dal 30 giugno 2005 (D.lgs. 101/2005) è possibile effettuare l'iscrizione all'INPS con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda al Comune competente, purché il richiedente entro due anni dimostri di possedere i requisiti previsti.

In mancanza di tale adempimento l'INPS procederà alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.

7) CONTROLLI

Dalle notevoli ricadute sulle varie normative (fiscale, edilizia, bandi di finanziamento, ecc.) derivanti dal riconoscimento della qualifica IAP ne scaturiscono i controlli da parte del Comune che ha rilasciato l'attestazione, INPS e Regione Piemonte.

Sono previsti i seguenti controlli in merito al procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica IAP da parte del Comune che ha rilasciato l'attestazione:

• Controlli in fase istruttoria previsti dal D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza;

• Controlli successivi a campione sui requisiti di riconoscimento della qualifica IAP rilasciata ed ancora nel periodo di impegno quinquennale, nella misura almeno del 5% comprese le verifiche in azienda;

• Controlli successivi delle qualifiche rilasciate in forma provvisoria e condizionata, nella misura del 100%, trascorsi due anni dalla richiesta al fine di verificare se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate compresi i controlli in azienda;

• Controlli a seguito di segnalazioni da parte di altri Enti o d'ufficio.

Qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica, dovrà essere il Comune che ha operato il riconoscimento a verificare il nuovo stato dei fatti e a provvedere alla revoca del riconoscimento.

8) RIASSUNTO DELL'ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI IAP

